

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

(91/672/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando l'opportunità di tendere verso l'introduzione di disposizioni comuni per il certificato uniforme di conduzione di navi valido per le idrovie interne della Comunità;

considerando che per promuovere la libera navigazione sulle idrovie interne della Comunità si deve giungere, come primo provvedimento, al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;

considerando che la navigazione su talune idrovie interne può richiedere che siano soddisfatte ulteriori esigenze relative alla conoscenza delle situazioni locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, i certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, menzionati all'allegato I, sono così classificati:

Gruppo A: i certificati di conduzione validi per le idrovie a carattere marittimo menzionate nell'allegato II,

Gruppo B: i certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie, ad eccezione del Reno, del Lek e del Waal.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 5 la patente di battelliere del Reno, rilasciata in conformità della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, è valida per tutte le idrovie della Comunità.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro riconosce la validità dei certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo A dell'allegato I per la navigazione sulle idrovie a carattere marittimo enumerate nell'allegato II, come se li avesse rilasciati esso stesso.

2. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente i certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo B dell'allegato I, come validi per la navigazione sulle loro idrovie interne, tranne quelle che richiedono la patente di battelliere del Reno o che figurano nell'allegato II, come se li avessero rilasciati essi stessi.

3. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione compreso nel gruppo A o B dell'allegato I può essere subordinato ai medesimi requisiti di età minima richiesti in detto Stato membro per il rilascio di un certificato di conduzione compreso nel medesimo gruppo.

4. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione può essere limitato alle stesse categorie di navi per cui tale certificato è valido nello Stato membro che l'ha rilasciato.

5. Salvo consultazione della Commissione e degli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a carattere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri soddisfino condizioni supplementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

6. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro prescriva conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportano sostanze pericolose nel suo territorio.

Gli Stati membri riconoscono l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'ADNR come comprovante tali conoscenze.

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 18.